

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*

massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*

emelandri@iol.it

*Dott. Paola Belelli*

paolabelelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Arzarello*

parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*

monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 27 dicembre 2018

**A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI**

**LORO INDIRIZZI**

Con la presente vi diamo un aggiornamento sulle novità, fiscali e non, di fine 2018. Con l'avvertenza che la Finanziaria 2019 ad oggi ancora non è stata definitivamente approvata, per cui saranno possibili ulteriori modifiche. Quanto alla fatturazione elettronica, il vero rompicapo che sta impegnando in questi giorni tutti i contribuenti, pare proprio che debba partire per tutti col 1° gennaio 2019. Su questo argomento potete trovare di seguito alcune precisazioni sui casi particolari che potrebbero capitare, raccomandando di non farsi prendere dall'ansia e di agire con tutta calma in quanto ciò che importa al Fisco è il pagamento dell'Iva dovuta nei termini ordinari, il resto - errori, Note Credito, malfunzionamenti, ecc. - saranno all'ordine del giorno ma ci sarà estrema tolleranza. Nemmeno il Fisco è pronto anzi, dopo i rilievi critici mossi dal Garante della Privacy, pare abbia preso tempo per approntare le modifiche.

## IMPRESE E PROFESSIONISTI

### Fatture di dicembre 2018 e detrazione dell'Iva

Premettiamo che la fattura cartacea è valida solo se **formata e trasmessa** al cliente entro il 31.12.2018, in quanto se risulta **trasmessa nel 2019** (ad es. tramite PEC) **deve essere elettronica**.

Guardando la questione dal lato di chi riceve le fatture riteniamo che molti contribuenti faranno salti mortali per registrare entro lunedì 31.12 quante più possibili fatture fornitori.

Un riepilogo delle casistiche che possiamo incontrare:

**1) Fatture fornitori datate 2018 ricevute e registrate entro il 31.12.2018**

L'Iva può essere detratta normalmente col mese di dicembre 2018.

**2) Fatture fornitori datate 2018 ricevute e registrate nel gennaio 2019**

L'Iva può essere detratta solo col mese di gennaio 2019.

**3) Fatture fornitori datate 2018, ricevute a dicembre 2018 ma registrate in gennaio 2019**

Questa casistica sarebbe bene evitarla, ad es. registrando tali fatture con la data del 31.12.2018. Se ciò non è possibile, pare che - vedi Sole 24 Ore del 13.12.2018 - si possa ugualmente detrarre l'Iva come anno 2018 registrando tali fatture in un apposito sezionale Iva, al fine di escluderle dal mese di registrazione; come accadde l'anno scorso. Questa Iva sarà detratta in sede di Dichiarazione annuale Iva per l'anno 2018.

### FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE ULTIME NOVITÀ

Vediamo di affrontare alcuni problemi discussi in questi giorni riguardo alla FE (Fatturazione elettronica).

Ci è stato segnalato che lo SdI - Sistema di Interscambio - non accetterebbe FE con saldo zero, tipiche di quando il cliente anticipa il 100% della fornitura, come acconto, poi si emette la FE di saldo a zero. Se questo problema persiste, consigliamo di emettere fattura di saldo anche di 1 cent, onde evitare lo scarto della fattura.

**Fatture di acquisto cartacee datate 2018 ma ricevute nel 2019**

Come già detto, **la fattura si considera emessa quando viene trasmessa** al cliente.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture **emesse** a partire dall' 1.1.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'**effettiva emissione della fattura**. In questo caso, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non è soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica, sempre che la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione nel 2019.

Pare perciò sostenibile che una fattura datata lunedì 31.12.2018 possa risultare ricevuta, annotata e detratta entro tale data. **Non può essere gestita in modalità cartacea**, invece, **una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018** con tanto di documentazione della data di trasmissione. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l'obbligo di attivare la (compromettente per il fornitore) procedura dell'autofattura-denuncia.

## Ricezione nel 2019 di fattura cartacea anziché elettronica (non da forfettari o minimi)

Può anche succedere, ce lo aspettiamo. Se il cessionario, magari per distrazione, sulla base della fattura cartacea detrae l'Iva, la detrazione operata in assenza di ricezione di FE è **indebita**, tuttavia la sanzione non è applicabile se la FE sarà ricevuta nel termine della liquidazione in cui la detrazione è esercitata.

## Acquisti in reverse charge

Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell'imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l'obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un'autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante sull'operazione.

Per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte.

Per le fatture soggette a **reverse charge esterno** (ad es.: per gli acquisti intracomunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell'esterometro.

Per le operazioni in **reverse charge interno** (ad es. la fattura emessa dalla ditta di pulizie per i servizi resi su un immobile, o la fattura del subappaltatore in edilizia), la fattura verrà emessa dalla Ditta di pulizie in formato elettronico tramite Sdi. Il destinatario la riceverà in elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice "**N6**" perché si tratta di operazione ad inversione contabile. A questo punto, il destinatario, che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta, non avrà obblighi di emissione elettronici, tuttavia avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto con l'Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l'integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.

Ogni contribuente valuti, secondo il proprio software gestionale, l'utilità di istituire appositi registri sezionali per tenere distinte queste fatture integrate.

## Fattura elettronica e nota di credito (o nota di variazione)

Con la fatturazione elettronica non è più possibile correggere un documento ma è necessario emettere Note di credito che transitano tramite il Sdi

Se si riceve una FE errata è necessario seguire la medesima procedura posta in essere in presenza di una fattura analogica, cioè contattare l'emittente del documento (via telefono, PEC, mail ordinaria, ecc) e richiedere la dovuta rettifica. Si tenga presente che **non sarà però possibile accordarsi per una semplice correzione del documento** in quanto la **FE è immodificabile**; quindi, ogni variazione che si renda necessaria dovrà essere documentata con apposite note di variazione, soggette anch'esse al transito obbligatorio dal Sdi.

Operativamente il codice da utilizzare per tali tipologie di documenti è il seguente:

- **Codice TD04:** nota di credito
- **Codice TD05:** nota di debito

Precisiamo che la Nota di debito emessa dal cliente, ad es. per rettifiche di prezzi errati o per resi merce, **non è ammessa**: è solo il fornitore che può emettere una Nota di credito (che rimane comunque facoltativa). La Nota di debito del cliente può trovare spazio solo, ad es., per danni di tardiva consegna, ecc. ed è quindi una normale fattura. Attenzione perché se si emette una nota di variazione nel 2019 di una fattura cartacea del 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

## Società con più sedi operative

Vediamo il caso in cui una società possieda diverse **linee di business** per le quali sia necessario, per fini amministrativi o gestionali, tenere separate le contabilità. Si pensi, a titolo esemplificativo, a una società con più sedi che necessita di mantenere la distinzione dei risultati economici e finanziari delle proprie business units. La registrazione di un unico codice destinatario implica che tutti i documenti di acquisto confluiscono a un solo indirizzo

telematico, con la necessità di procedere a uno smistamento successivo dei file in formato Xml. In questa circostanza sarebbe preferibile istituire un singolo indirizzo telematico per ogni sede decentrata, così da mantenere separata la gestione dei processi contabili.

## FE in valuta

La fattura va sempre emessa in Euro.

Perciò consigliamo di **convertire l'importo in valuta in euro**, secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione e indicarlo come tale nel file Xml che sarà trasmesso tramite il Sdl, riportando il valore della prestazione in valuta estera in un campo diverso del tracciato, come informazione aggiuntiva.

## Inserimento in FE di altri dati

E' possibile inserire qualsiasi altro dato nei campi facoltativi, compresi quelli richiesti dal Codice Civile.

Ad es. in caso di cessione a esportatore abituale, gli estremi della **lettera d'intento** possono essere inseriti in uno dei campi facoltativi del tracciato Xml; analogamente per inserire la frase necessaria per indicare che il fornitore ha assolto il **contributo Conai** o alle indicazioni richieste nell'ambito agroalimentare dal Dl 1/2012 o per i dati relativi alle **autovetture**, per consentire al contribuente la deducibilità del costo del carburante.

## Data da apporre sulla FE

Dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro **dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione**: in questo caso, la fattura deve contenere tale data (corrispondente alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).

Quindi un professionista che ha incassato una parcella il 20 novembre 2019 può emettere fattura entro il 30 novembre 2019, indicando come data di effettuazione dell'operazione il 20 novembre. La data di emissione della FE e' sempre quella di trasmissione al Sdl ed e' già certificata dallo stesso Sdl.

## Termine di emissione della FE

L'articolo 21 del decreto Iva prevede che una **FE immediata** si considera emessa all'atto della sua trasmissione allo Sdl. Fino al 30.6.2019 (o anche dopo, se interverrà una proroga) vige una regola impossibile per cui la FE va emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell'operazione, disposizione mitigata con un po' di buon senso in quanto e' stata concessa una tolleranza, purché l'Iva venga pagata con riferimento a quel mese.

A partire dal 1° luglio 2019 viene previsto a regime che la fattura vada emessa **entro 10 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6/633 (per le prestazioni di servizi e' il momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni il momento della consegna).

Dunque la fattura immediata potrà essere inviata allo Sdl entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Rimangono invece invariati i termini per l'emissione delle **FE differite**, che possono essere sempre emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ma purché l'Iva venga versata col mese precedente). Siccome molti software non supportano l'emissione nel mese successivo e il versamento Iva col mese precedente, noi suggeriamo di emetterla al massimo a fine mese.

Esemplificando, se una prestazione di servizi viene pagata il 2.10.2019, la FE va emessa al massimo entro il 12.10.2019; se invece abbiamo una cessione di beni in data 2.10.2019 risultante da DDT, la FE va emessa al massimo entro il 15.11.2019 (purché quell'Iva partecipi alla liquidazione del mese di ottobre).

E' stato inoltre affermato che, se la prestazione di servizi risulta da un altro documento (es.: un foglio di intervento, una Nota pro forma di un professionista), anche per esse e' possibile derogare ai 10 giorni e usufruire della FE differita.

## Acconti e trasmissione della FE

L'Agenzia ritiene corretto un comportamento come in questo esempio:

- il fornitore incassa il corrispettivo in data 25 settembre 2019;
- trasmette la fattura entro il 5 ottobre 2019 (10 giorni), con data documento 25 settembre 2019;
- il fornitore annota la fattura nel registro IVA vendite con competenza settembre;
- il cliente annota la fattura nel registro Iva acquisti con competenza settembre;
- il fornitore versa l'IVA (e il cliente la detrae) il 16 ottobre (competenza settembre).

## Operazioni fuori campo Iva

Altro dubbio risolto è quello relativo al trattamento delle **operazioni fuori campo**. In effetti molte imprese oltre che operazioni rilevanti ai fini Iva realizzano e certificano operazioni fuori campo Iva. Il dubbio è se per tali operazioni sia obbligatorio o sia comunque possibile trasmettere la relativa certificazione in Xml tramite Sdl. La risposta fornita dall'Agenzia consente ai contribuenti di operare in modo molto flessibile.

In effetti se da una parte l'Agenzia sottolinea che le operazioni fuori campo che non devono essere fatturate non devono essere trasmesse allo Sdi, dall'altra per le operazioni soggette a fatturazione, il contribuente deve necessariamente trasformarle in fatture elettroniche e trasmetterle allo Sdi, indicando in fattura la natura dell'operazione con codice **N2**.

Questo significa che le operazioni fuori campo di cui all'articolo 21 c. 6 bis del Dpr 633/72 soggette a fattura (es. vendita a soggetto residente di merce allo stato estero) devono necessariamente transitare dallo Sdi. Al contrario, le certificazioni diverse, quali le ricevute emesse dagli enti non commerciali per le attività istituzionali o i documenti emessi per le operazioni monofase non soggette a fattura, non vanno inviate allo Sdi e potranno continuare ad essere trasmesse in modo tradizionale. Ovviamente, se il contribuente decide di fatturare anche operazioni fuori campo per le quali l'obbligo dell'emissione della fattura non c'è, si ritiene che possa sempre inviarle allo Sdi.

### **Split payment: se si riceve erroneamente una fattura con IVA occorre nota di variazione e nuova fattura**

Con Risposta 18.12.2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

L'Agenzia ha precisato che qualora un soggetto rientri nell'ambito di applicazione del c.d. split payment ed abbia erroneamente ricevuto dal proprio fornitore una fattura con IVA, il fornitore dovrà procedere ad emettere apposita **nota di variazione** a storno totale e **una nuova FE recante l'indicazione "scissione dei pagamenti"**. Se il fornitore non provvede ad emettere la Nota di Credito, salva la responsabilità di quest'ultimo, l'acquirente dovrà provvedere a regolarizzare l'operazione.

### **FE per medici, veterinari, ecc.**

E' stato confermato l'esonero, per il 2019, di veterinari, medici, farmacisti ed ogni altro operatore sanitario obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, dall'obbligo della fattura elettronica, salvo diniego da parte del paziente dell'autorizzazione alla comunicazione della spesa al sistema Tessera sanitaria.

In tale caso il medico, veterinario, farmacista o altro soggetto obbligato alla trasmissione tramite il sistema Tessera sanitaria sarebbe obbligato a dover emettere la fattura elettronica, da trasmettere tramite lo Sdi e a rilasciare la copia cartacea al paziente (salvo rinuncia).

**Segnaliamo che invece il Garante della Privacy il 20.12 ha ingiunto all'Ag. Entrate di esonerare i medici, ecc. da qualsiasi obbligo di fatturazione elettronica.** Vedremo come andrà a finire perché attualmente per il 2019 per questi soggetti ci sarebbe un doppio binario di fatturazione, cioè quella:

- tradizionale (**cartacea**) da consegnare ai pazienti che aderiscono alla trasmissione delle proprie spese al Sistema Tessera Sanitaria;

- **elettronica (Fe)**, per tutte le prestazioni per le quali il paziente si è rifiutato di dare il consenso alla trasmissione del sistema Tessera sanitaria.

Oltretutto questi soggetti, pur se esonerati dall'invio delle fatture elettroniche emesse, restano obbligati alla conservazione elettronica delle fatture ricevute in formato elettronico. Pertanto anche coloro che non emetteranno nel 2019 fatture elettroniche saranno tenuti a comunicare ai propri fornitori l'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) al quale destinare le FE o a recuperare le stesse nell'apposita area sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### **Forfettari e Minimi**

I contribuenti minimi/forfettari non rientrano tra i soggetti obbligati ad emettere le fatture elettroniche (escluse quelle verso la PA). Tuttavia, dal lato della ricezione, anche questi soggetti riceveranno fatture in formato elettronico dai propri fornitori.

Per quanto riguarda la conservazione, i soggetti minimi/forfettari sono **esclusi** dall'obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, **qualora non abbiano comunicato** al cedente/prestatore il proprio **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

Anche se non esplicitamente affermato dall'Agenzia, attualmente si ritiene che nel caso in cui i soggetti in esame abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, saranno tenuti a conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute. Ma anche qui aspettiamo chiarimenti.

### **FE anche per il bonus ristrutturazioni**

Anche i privati dovranno fare i conti con la fattura elettronica allorché eseguiranno interventi di ristrutturazione, al fine di beneficiare del Bonus 50% o 65%. La fattura cartacea nel 2019, infatti, non avrà più valenza fiscale.

Per poter beneficiare del Bonus ristrutturazioni l'agenzia delle Entrate richiede che il beneficiario conservi, tra gli altri documenti ivi indicati, anche le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. Pertanto è opportuno che per gli interventi di ristrutturazione edilizia il soggetto interessato si faccia rilasciare la fattura in formato elettronico, salvo diverso parere dell'Ag. Entrate.

Ricordiamo che il provvedimento delle Entrate del 30.4.2018, recante le regole operative della fatturazione elettronica, nel descrivere le modalità di compilazione del campo «CodiceDestinatario» dell'Xml, ha precisato che per i

consumatori finali si debba inserire il codice convenzionale «0000000» e in luogo del campo «IdFiscale Iva» va compilato «CodiceFiscale». In tal modo la fattura sarà disponibile nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi, al quale però i clienti finali non possono ancora accedere nonostante il possesso delle credenziali, quali Fisconline o Spid, come precisato anche nella guida online delle Entrate. Recentemente, con la pubblicazione delle Faq sul proprio sito, l'Amministrazione ha previsto che i consumatori finali possono anche comunicare un indirizzo Pec nel quale farsi recapitare il documento Xml.

## **Esterometro: obbligo per le fatture emesse a decorrere dall'1.1.2019**

Come è noto, per Esterometro s'intende la nuova comunicazione mensile delle fatture emesse e ricevute verso/da soggetti non residenti, compreso il Vaticano e San Marino.

Ne sono esclusi i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, i soggetti forfettari o minimi.

Se un fornitore italiano emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente identificato ai fini IVA o di un suo rappresentante fiscale, nel campo "codice destinatario" dovrà essere inserito il valore predefinito "0000000" (e non quello composto da sette "X"); per le sole **fatture attive** l'emissione facoltativa di una fattura elettronica nei confronti del soggetto estero (con indicazione del codice convenzionale "XXXXXXX") sostituisce l'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Sono escluse dalla comunicazione esterometro tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.

Attenzione: forse non se ne sono ancora accorti, ma la prima scadenza dell'esterometro, riferita al mese di gennaio 2019, è fissata per il **28 febbraio 2019**, sovrapponendosi alle scadenze per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2018 (spesometro) e delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018.

## **FE attive e passive di non residenti**

La FE generalmente **non riguarda i clienti esteri**, per i quali si continua ad emettere la fattura cartacea. Ma poi bisogna compilare l'esterometro, salvo le esportazioni. Analogamente per un cliente estero identificato ai fini Iva in Italia. In generale, **l'esterometro è facoltativo** per le operazioni per le quali viene emessa una **bolletta doganale** (le importazioni e le esportazioni) e per quelle per le quali saranno **emesse o ricevute fatture elettroniche**.

Quest'ultimo caso riguarda le fatture elettroniche attive e passive, rispettivamente emesse o ricevute, in formato Xml, tramite lo Sdi, a propri clienti o dai propri fornitori, che siano soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti non residenti ma identificati in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale), i quali non sarebbero obbligati a ricevere (o emettere) le fatture elettroniche.

In particolare, per il ciclo attivo del residente o dello stabilito, la FE attiva in formato Xml, potrà essere spedita, attraverso lo Sdi, al proprio cliente, inserendo come indirizzo telematico il codice destinatario, suo o del suo intermediario, ovvero la sua Pec (creata a questi fini, in quanto si tratta di soggetti non obbligati ad averla) e nel codice destinatario sette zeri. In entrambi i casi, però, il destinatario dovrà sempre avere la possibilità di ottenere una copia cartacea della fattura, se ne fa richiesta.

Nelle Faq dell'agenzia delle Entrate del 28 novembre 2018 è stato chiarito che, se si emette una FE a un soggetto non residente, ma identificato in Italia, che non ha comunicato la propria pec o il codice destinatario, è possibile inserire nel campo «codice destinatario» il valore predefinito «0000000», in quanto venendo riportato in fattura il numero di partita Iva italiano del cliente, la fattura verrà messa a disposizione dello stesso all'interno del suo Fisconline o Entratel.

Se lo stesso cliente invece comunica uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) va inserito uno dei due (se si inserisce la Pec, nel campo «codice destinatario» comunque vanno inseriti 7 zeri). I dati del soggetto non residente e non stabilito in Italia ovvero del soggetto non residente, ma identificato in Italia possono essere inseriti nel blocco «DatiAnagrafici» del macroblocco «CessionarioCommittente». In particolare, i due campi dell'«Id fiscale Iva» vanno compilati dai soggetti non residenti, ma identificati in Italia, con la partita Iva italiana (It nel campo IdPaese) e dai soggetti non residenti e non stabiliti con l'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio Paese.

## **FE ad Associazioni senza Partita Iva**

L'associazione senza partita Iva si configura come un "consumatore finale", pertanto il cedente/prestatore dell'associazione avrà l'obbligo di emettere una fattura elettronica inviandola allo Sdi e consegnare copia analogica o elettronica della stessa al cessionario/committente (nel caso specifico, l'associazione). Dunque, l'associazione senza partita Iva non ha l'obbligo di dotarsi di un indirizzo telematico (Pec o Codice destinatario) dove ricevere la fattura.

Nel caso in cui l'associazione senza partita Iva (così come gli altri consumatori finali) intendesse ricevere la fattura elettronica originale, potrà dotarsi di un indirizzo telematico (ad esempio una Pec), oppure potrebbe avvalersi di quello messo a disposizione da un intermediario. Ad ogni modo una copia della fattura elettronica sarà messa a disposizione dell'associazione senza partita Iva nell'area web riservata, predisposta dall'agenzia delle Entrate.

## FE cointestate

L'agenzia delle Entrate nella Ris. 87/E del 5.7.2017 ha ritenuto non possibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B). Invece cio' e' consentito nei confronti di privati consumatori (B2C), riportando i dati di uno solo dei soggetti nella sezione "Identificativi Fiscali". Pertanto con la FE si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario riportando nell'Xml della FE i dati degli altri cointestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio "Causale"). In tal modo viene data evidenza in fattura della presenza degli altri soggetti, indispensabile ad es. per la ripartizione delle spese di ristrutturazione edilizia.

## Registrazione cumulativa delle fatture elettroniche < €300

E' sempre possibile registrare cumulativamente ogni mese le fatture, cartacee o elettroniche, di importo inferiore a 300 euro, sia per le fatture emesse che per quelle di acquisto, se conveniente.

Nel documento riepilogativo devono essere indicati gli estremi delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Le fatture da riepilogare nel 2019 saranno certamente elettroniche, salvo quelle emesse da soggetti esonerati.

## FE senza un recapito

Non andiamo in ansia se, nonostante ripetuti solleciti, il cliente non ci comunica niente, ne' Pec ne' Codice destinatario. **Infatti il fornitore puo' limitarsi ad indicare in FE solo la P. Iva del cliente**, poi sara' lo Sdl a recapitargliela ovvero a tenerla a sua disposizione sulla base dei dati in suo possesso.

Il cliente infatti puo' scegliere preventivamente - tramite apposita registrazione sulla piattaforma «fatture e corrispettivi» - l'indirizzo telematico (ossia la Pec o il «Codice destinatario») a cui ricevere tutti i file delle fatture. In tal caso le FE saranno sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quello che scrive il fornitore sulla FE emessa.

## FE e Condominii

Tenuto conto che il condominio e' assimilato a un privato consumatore, non essendo in possesso di un numero di partita IVA, il fornitore dovra' mettere a disposizione di tale soggetto una copia della fattura in formato digitale (pdf) ovvero cartaceo; tuttavia il condominio puo' valutare l'opportunità di dotarsi di un indirizzo PEC condominiale al quale ricevere le fatture emesse dai fornitori.

L'amministratore del Condominio attualmente puo' anche richiedere l'abilitazione al servizio **Fisconline** al fine di recuperare le fatture passive emesse nei confronti del condominio; cio' e' consigliabile allo scopo di poter visionare i documenti emessi nei confronti del fabbricato, il che permette non solo il recupero delle fatture passive per far beneficiare i condòmini del bonus ristrutturazione o energetico, in piu' consente all'amministratore di poter visionare il cassetto fiscale, utile per la stesura del modello 770 e CU. Allo stato attuale per i Condominii non sussiste l'obbligo di conservazione elettronica.

## FE artigiani

Come funzionera' la FE degli artigiani, ad es. per la riparazione o manutenzione degli apparecchi domestici ?

Un artigiano che esegue riparazioni di apparecchi domestici oggi emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati.

Ricordiamo che, con riferimento alle attività di commercio al minuto/assimilate di cui all'art. 22/633, l'obbligo di emissione della fattura e' subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell'ultimazione dell'operazione/incasso del corrispettivo. L'introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'emissione della fattura in modalita' elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo all'artigiano, di conseguenza questi potra' continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale cartacea.

Nel caso venisse richiesta la fattura, si potra' emettere subito la ricevuta fiscale e successivamente emettere la FE citando i suoi estremi.

Con riguardo ai **moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali numerati**, in uso presso alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico, a partire dal 1° gennaio 2019 tali documenti non potranno essere utilizzati come fattura, che dovra' essere emessa in formato elettronico e transitare per lo Sdl.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dai soggetti minimi o forfettari esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica per emettere ancora fatture cartacee; si ritiene inoltre che gli altri soggetti emittenti potranno continuare ad utilizzare questi stampati con la sola funzione di ricevuta fiscale.

## FE commercianti al dettaglio, ristoranti, alberghi

L'art. 22 del DPR 633/72 prevede che l'emissione della FE non e' obbligatoria a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate suggerisce agli esercenti commercio al dettaglio una duplice soluzione:

- se si sceglie l'emissione della **fattura differita**, il cedente potrà emettere una **ricevuta** o uno **scontrino fiscale**, che costituiranno documenti equipollenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere scorporati dal totale giornaliero;

- se si sceglie di emettere fattura immediata, trasmettendo il documento al Sdl entro il termine per la liquidazione periodica Iva, potrà essere rilasciata un'apposita **quietanza**, che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.

Tuttavia se il cliente è un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia cartacea o elettronica della fattura, salvo rinuncia dello stesso cliente. Se la FE è preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".

## **Anche le autofatture per gli omaggi devono passare dallo Sdl**

Le (auto)fatture per omaggi vanno emesse come FE e inviate normalmente allo Sdl.

## **Acquisti IntraUE e modelli Intra**

Per gli acquisti Intracomunitari c'è l'obbligo dall'1.1.2019 dell'esterometro, tuttavia rimangono anche:

- l'obbligo di comunicazione mensile con i modelli **INTRA 2-bis ai soli fini statistici** in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli **INTRA 2-quater ai soli fini statistici** in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

## **FE professionisti e spese anticipate p/c del cliente**

Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per **spese anticipate** in nome e per conto della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione (N1), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.

## **Conservazione elettronica delle Fatture**

La contemporanea registrazione di fatture elettroniche e analogiche (cartacee) in un unico registro sezionale Iva (acquisto o vendite) non obbliga a conservare elettronicamente anche i documenti analogici.

Anche per il ciclo attivo, quindi, in presenza di un unico sezionale con fatture sia elettroniche che analogiche, la modalità di conservazione può essere sia elettronica (obbligatoria per le fatture elettroniche), sia analogica (per quelle cartacee). Ad esempio, alla fattura cartacea con numero 1 possono succedere le fatture elettroniche con numero 2 e 3, un'altra cartacea con numero 4 e così via, senza l'obbligo di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto della conservazione sostitutiva solo per quelle elettroniche.

## **Carburanti: rifornimenti dall'1.1.2019**

Già nel 2° semestre 2018 abbiamo dovuto cambiare le modalità di pagamento dei carburanti auto: oltre alla normale compilazione della scheda carburanti abbiamo dovuto pagare il rifornimento con strumenti tracciabili.

Dall'1.1.2019, con l'avvento della fatturazione elettronica, **la vecchia Scheda Carburanti viene abolita** e dobbiamo fornire alla società erogatrice le nostre credenziali telematiche affinché possa recapitarci la fattura in formato XML.

Come fare? Possiamo accreditarci con una o più società erogatrici (es.: Eni, Kuwait, Esso) e acquistare la loro tessera o avvalerci di loro tessere prepagate. In alternativa esistono società (es.: DKV) convenzionate con più società petrolifere che periodicamente fatturano i vari rifornimenti effettuati, anche all'estero.

Quindi i soggetti passivi IVA che acquistano carburante al dettaglio e intendono ricevere la fattura, obbligatoria ai fini della detrazione dell'Iva, dovranno comunicare i propri **dati anagrafici e fiscali** presso gli impianti stradali di distribuzione. Ciò consentirà di ricevere la fattura elettronica all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), se questo è stato registrato preventivamente oppure, in assenza di indirizzo telematico registrato, la fattura elettronica sarà reperibile in un'apposita area del sito dell'Agenzia ove il soggetto passivo potrà recuperarla ai fini della registrazione.

Al fine di comunicare le informazioni rilevanti al distributore ed in particolar modo nei casi di chiusura dell'impianto, è opportuno dotarsi del c.d. **QR-code**, elemento che consente alla società erogatrice di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l'indirizzo telematico dell'acquirente.

## Dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali

Gli esportatori abituali, cioè coloro che hanno realizzato cessioni intracomunitarie e/o esportazioni per almeno il 10% del volume d'affari devono programmare la predisposizione delle dichiarazioni d'intento, qualora intendano avvalersi nel 2019 della facoltà di acquistare beni e servizi o importare beni senza pagamento dell'IVA ex art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72.

L'esportatore abituale che vuole acquistare senza Iva è tenuto a redigere la dichiarazione d'intento e a:

- trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta;
- consegnarla o inviarla, unitamente alla ricevuta, al proprio fornitore.

Il fornitore ha l'obbligo di verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità IVA; Il fornitore deve numerare la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in apposito registro, non soggetto a vidimazione o bollatura. Le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2018, a valere per l'anno 2019, saranno numerate dal fornitore iniziando con una nuova numerazione, ad esempio 1/2019, 2/2019.

Nella compilazione del modello è richiesto, fra l'altro, di indicare se la dichiarazione d'intento si riferisce:

- a una sola operazione specificandone l'importo;

- a una o più operazioni fino a concorrenza dell'ammontare indicato, il quale può essere un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione.

E' comunque possibile l'emissione di dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori anche per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, considerato che quest'ultimo si esaurisce in base agli acquisti effettivi. Una volta consegnata la dichiarazione d'intento al fornitore è consentita, inoltre, la rettifica in aumento o in diminuzione dell'importo del plafond indicato oppure la revoca del documento.

Qualora, nello stesso periodo di riferimento, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA da un fornitore per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento presentata, è necessario produrre una nuova ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare senza versamento dell'imposta. Attenzione: evitare di barrare la casella "integrativa" che invece significa annullare la precedente dichiarazione d'intento per sostituirla con la nuova.

Nel caso l'esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l'importo del plafond indicato nella dichiarazione d'intento o revocare la stessa non sono previste formalità particolari, anche se si consiglia la PEC.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata.

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza Iva deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile art. 8 c. 1 lett. c);
- la natura dell'operazione N3;
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta;
- l'indicazione "**Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014** e l'importo.

Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'imposta di bollo da 2 euro. Occorre indicare in uno specifico campo del file xml, tra i dati generali del documento, denominato "DatiBollo", gli elementi da valorizzare ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

## Omaggi

La disciplina degli omaggi natalizi non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno. Di seguito un breve riassunto.

### Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti, sia inferiori che superiori ad €50, hanno l'Iva indetraibile; per l'impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 c. 1 TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell'art. 51 c.1 TUIR. Tuttavia non sono tassabili per i dipendenti gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR.

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 c. 3-bis del TUIR).

### Pranzi/Cene di Natale

Le spese sostenute per le cene natalizie esclusivamente con i dipendenti non sono spese di rappresentanza, ma una liberalità, l'Iva e' indetraibile e il costo e' deducibile al 75% per un ammontare complessivo non superiore al 5 x mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Se alla cena partecipano anche altri soggetti, la spesa diventa di rappresentanza, l'Iva e' indetraibile e la spesa si deduce al 75%, nel limite dell'1,5% dei ricavi.

## Omaggi a clienti

Gli omaggi a clienti, agenti, ecc. di beni non dell'impresa (es.: panettone, spumante, ecc.) inferiori o uguali come costo a €50 (senza considerare l'Iva), sono considerate spese di rappresentanza, **l'Iva e' detraibile** ed il costo e' deducibile al 100% senza limiti. La cessione al cliente e' fuori campo Iva, quindi non va fatturata. Tuttavia e' bene tenere un elenco delle persone omaggiate.

Se il costo unitario dell'omaggio invece (considerando l'Iva in quanto e' indetraibile) e' **superiore a €50**, rimane sempre una spesa di rappresentanza, **l'Iva e' indetraibile** e il costo si deduce al 100% ma col limite dell'1,5% dei ricavi.

## **Anticipi di cassa per spese dipendenti: non sono soggetti all'obbligo di pagamento tracciabile**

Come e' noto, a partire dal **1° luglio 2018** non e' più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti o collaboratori in quanto la legge impone, a fini di piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di strumenti tracciabili, attraverso una banca o un ufficio postale.

Invece le somme erogate ai lavoratori o collaboratori, che non rientrano nel concetto di retribuzione, quali, ad esempio, gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione, non sono soggette alla tracciabilità dei pagamenti.

## **Assegni postdatati**

Attenzione agli assegni postdatati in quanto la legge impone al presentatore la regolarizzazione fiscale come cambiale. Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno, non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione, e sempre che la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, 12 x mille di imposta, nonche' altrettanto di sanzione.

## **ANTICIPAZIONI SULLE PROSSIME NOVITA'**

### **Nomina del revisore nelle Srl anche col superamento di un solo limite**

Con la prossima approvazione del D.Lgs. in attuazione della riforma fallimentare, salvo proroghe o modifiche, nei prossimi mesi è prevista una significativa estensione dell'obbligo della revisione legale nelle Srl. Ci paiono esagerati i nuovi limiti, considerando che questo nuovo obbligo comporterà un'ulteriore spesa a carico delle piccole imprese. Allo stato attuale il Decreto prevede che il revisore debba essere nominato se la Srl:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

**1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**

**2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**

**3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

Si amplia pertanto il numero delle società che saranno sottoposte ad obbligo di nomina del revisore legale in quanto si abbassano decisamente le soglie dell'attivo (ex 4,4 milioni), del fatturato (ex 8,8 milioni) e del numero dei dipendenti (ex 50). Non solo, sarà infatti sufficiente superare anche solo uno dei limiti (contro i due attuali) per due esercizi consecutivi, perché scatti l'obbligo di nomina.

### **Iper ammortamento prorogato (con modifiche) per il 2019 – Non prorogato il Super ammortamento**

La Finanziaria 2019 prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali all'industria 4.0

L'iper ammortamento riguarda gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 vi sia l'ordine accettato e si sia pagato almeno il 20% del prezzo).

Rispetto al passato, però, la misura del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione dell'ammontare dell'investimento, infatti la disposizione prevede che la maggiorazione del costo si applichi:

- nella misura del 150% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100% per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il DDL prevede anche la proroga della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) ricompresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, per le imprese che usufruiscono dell'iperammortamento.

## DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO I PRIVATI

### Spese di ristrutturazione fabbricati: una nuova comunicazione all'ENEA per aver diritto al bonus 50%

Non bastavano tutte le comunicazioni telematiche che in questi anni hanno invaso la nostra vita? Evidentemente no, eccone un'altra.

Finora erano soggetti a comunicazione all'Enea solo gli interventi di riqualificazione energetica aventi la detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi della L. 296/2006; questi continuano come prima con l'apposita comunicazione telematica al vecchio sito dell'Enea.

Ora anche per le ristrutturazioni edilizie agevolate col 50% ex art. 16-bis Tuir, **concluse dall'1.1.2018 in poi**, aventi un minimo di risparmio energetico (es.: sostituzione finestre ed infissi) e' necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori un'altra comunicazione telematica all'Enea sul nuovo sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Siccome il sito e' stato reso funzionante solo dal 21.11.2018, chi avesse ultimato prima i lavori ha tempo fino al 19.2.2019 per eseguire questo adempimento.

Considerato che lo scopo di questa nuova comunicazione è quello di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, la comunicazione all'ENEA deve essere inviata non per tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR ma soltanto per quelli che sono anche volti al risparmio energetico. La comunicazione deve essere trasmessa, ad es., per i seguenti interventi:

- infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi;
- strutture edilizie (interventi di coibentazioni delle strutture opache): riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali od orizzontali (pareti esterne);
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici: installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; impianti fotovoltaici, ecc.
- acquisto di elettrodomestici 2018 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio al fine di fruire del c.d. bonus mobili): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). **Attenzione: la comunicazione va effettuata anche per i soli elettrodomestici acquistati col bonus mobili.**

### Sostituzione del condizionatore: SI bonus 50%

La semplice sostituzione di un condizionatore non riscaldante con uno nuovo dotato di pompa di calore, anche in assenza di opere edilizie, può beneficiare del bonus 50% ex art. 16-bis c. 1 lett. h) TUIR a patto che:

- venga acquisita idonea documentazione, da parte dell'installatore o del produttore, che certifichi la rispondenza tecnica dell'impianto di condizionamento agli standard minimi di risparmio energetico di cui al DM 107/92;
- venga predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non necessità di un provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale;
- venga inviata al nuovo sito Enea l'apposita comunicazione vista sopra.

Il limite di spesa ammessa e' quindi di €96.000 per unità abitativa e, data la proroga delle agevolazioni, varrà anche per l'anno 2019.

### I contratti a canone concordato e l'attestazione dei sindacati

La nuova disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ha complicato notevolmente la vita dei locatori di immobili abitativi. Vediamo di rinfrescarci la memoria.

Come e' noto, i canoni di locazione normalmente sono imponibili Irpef per il 95% in quanto va detratto il 5% per spese forfettarie di manutenzione. In alternativa, se si opta per il regime della cedolare secca, in caso di canone libero si paga un'imposta sostitutiva del 21% sul 100% dei canoni di locazione.

Ma la tassazione piu' vantaggiosa, ancora valida per tutto il 2019, e' quella che prevede in caso di opzione per la cedolare secca la tassazione al 10%; per ottenerla occorre innanzitutto ricadere in una **zona ad alta tensione abitativa** (Es.: Bologna e Comuni limitrofi), e che il contratto a canone concordato 3+2 sia **stipulato davanti alle Organizzazioni sindacali** della proprietà edilizia e dei conduttori, oppure anche senza la loro assistenza ma purché corredati da un'attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale. In pratica occorrono complessi calcoli atti a dimostrare che il canone pattuito non sia superiore a quello fissato dagli accordi territoriali, cioè sia un canone calmierato.

Ricordiamo che le agevolazioni, valide solo per i Comuni ad alta densità abitativa, consistono:

- nell'applicazione della cedolare secca con aliquota del 10% anziché 21% (art. 3 c. 2 del DLgs. 23/2011);
- ovvero nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30% (art. 8 c. 1 della L. 431/98) e nella riduzione del 30% della base imponibile dell'imposta di registro (art. 8 c. 1 della L. 431/98);
- ai fini Imu-Tasi, in presenza dell'Attestazione dei sindacati, nell'applicazione di aliquote agevolate e nella riduzione del 25% delle stesse aliquote, a prescindere dalla densità abitativa del Comune. Qui occorre consultare le varie delibere comunali.

#### Casi di esclusione dell'attestazione

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attestazione non è necessaria per i contratti di locazione a canone concordato:

- stipulati prima dell'entrata in vigore (30.3.2017) del DM 16.1.2017;
- stipulati dopo l'entrata in vigore del DM, ma in Comuni in cui non risultano accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del DM 16.1.2017.

#### Agevolazioni IMU-TASI

Come comportarsi? A Bologna, se vogliamo beneficiare della riduzione IMU del 25% ed eventualmente dell'aliquota Imu agevolata 7,6 x mille dobbiamo:

- fare nulla per i contratti a canone concordato assistiti, cioè stipulati con l'assistenza delle organizzazioni sindacali (Sunia, Confedilizia, ecc.);

- fare nulla per i contratti a canone concordato non assistiti stipulati fino al 28.2.2018;

- occorre invece **l'attestazione di due** Organizzazioni sindacali da allegare ai contratti stipulati post 28.2.2018.

In ogni caso va presentata in Comune un'apposita comunicazione per l'immobile per il quale si chiedono le agevolazioni IMU.

#### Riepilogo per tipologia di contratto

Ecco una sintesi delle varie casistiche valide per il Comune di Bologna.

- Contratto concordato assistito: ced. secca 10%, riduzione 25% Imu-Tasi e aliquota 7,6xmille se inquilino residente

- Contratto concordato non assistito stipulato fino al 28.2.18: ced. secca 10%, riduzione 25% Imu-Tasi e aliquota 7,6xmille se inquilino residente

- Contratto concordato non assistito post 28.2.18 senza Attestazione: ced. secca 21%, No agevolazioni Imu-Tasi

- Contratto concordato non assistito post 28.2.18 senza Attestazione ma in Comuni senza Accordi territoriali.: ced. secca 10%, riduzione 25% Imu-Tasi e aliquota 7,6xmille se inquilino residente

#### Comuni ad alta densità abitativa in provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia - Bologna - Calderara di Reno - Casalecchio di Reno - Castel Maggiore - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Imola - Pianoro - San Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Zola Predosa

### **Locazione turistica: entro 24 ore obbligo di Comunicazione in Questura – Decreto Sicurezza**

Obbligo della comunicazione in Questura anche per i locatori o sublocatori che affittano immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all'arrivo dell'inquilino, devono comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, quindi anche coloro che affittano immobili per uso turistico dovranno provvedere **all'iscrizione al sistema telematico** per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura sul portale "**AlloggiatiWeb**".

### **Termini di decadenza per le dichiarazioni fiscali presentate**

Terminiamo questa noiosa dissertazione con una lieta novella, che ogni tanto fa bene anche solo per archiviare un po' di carta: col 31.12.2018 anche **l'anno 2013** non potrà più essere oggetto di accertamento.

Ecco una tabella riepilogativa che tiene conto dell'allungamento di 1 anno a partire dalle Dichiarazioni relative all'anno 2016:

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Periodo d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine di accertamento
2012	2013	Scaduto
2013	2014	2018
2014	2015	2019
2015	2016	2020
2016	2017	2022
2017	2018	2023

In caso di omessa Dichiarazione i sopra descritti termini fino al 2015 compreso vanno allungati di 1 anno, quelli del 2016 e 2017 di 2 anni.

Rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o problematica che, inevitabilmente, si presenterà con l'avvio della Fatturazione Elettronica, tenendo conto che la normativa è ancora in evoluzione, che la Circolare dell'Ag. Entrate promessa ancora non s'è vista e che potranno esserci da qui a fine anno ulteriori modifiche anche a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy.

Restremo chiusi per le Festività fino all'Epifania.

Con l'occasione cordiali saluti ed auguri di

**BUONE FESTIVITA' E BUON ANNO 2019.**

